



Consiglio Superiore della Magistratura

Cg

Roma, 28 GEN. 2026

Al Sig. Antonio Sante Filazzola

pec: antoniosante.filazzola@pecprivata.it

OGGETTO: 1071/VS/2025 - Sig. Antonio Sante Filazzola: richiesta di accesso ai dati e alle informazioni relative alle azioni disciplinari intraprese dal Consiglio Superiore della Magistratura a seguito di segnalazioni presentate dai cittadini.

(mail pervenuta in data 9 dicembre 2025 prot. CSM n. 59088/2025)

Comunico che il Comitato di Presidenza, nella seduta del 26 gennaio 2026, ha adottato la seguente delibera:

Il Comitato di Presidenza,
premessi che:

- in data 7.12.2025, il sig. Antonio Sante Filazzola, con pec privata, ha avanzato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.lvo n. 33/2013, *“formale richiesta di accesso ai dati e alle informazioni relative alle azioni disciplinari intraprese dal Consiglio Superiore della Magistratura a seguito di segnalazioni presentate dai cittadini”*, dettagliando l'istanza in 5 punti;

- con delibera del 18.12.2025, il Comitato di Presidenza ha deliberato di non accogliere la richiesta trattandosi di istanza generica, non motivata nelle ragioni giustificative, inerente a dati sensibili, proveniente da soggetto non qualificato e non specificamente identificato;

considerato che in data 1.1.2026 il sig. Antonio Sante Filazzola, con pec privata, ha eccepito l'infondatezza della delibera del Comitato di Presidenza e il suo contrasto con la normativa vigente in materia di accesso civico generalizzato, che non prevede alcuna motivazione né la qualifica del soggetto legittimato, specificando come le informazioni richieste non attenessero a dati sensibili ma a meri dati statistici;

rilevato che *“Per quanto la legge non richieda l'esplicitazione della motivazione della richiesta di accesso, deve intendersi implicita la rispondenza della stessa al soddisfacimento di un*





Consiglio Superiore della Magistratura

interesse che presenti una valenza pubblica e non resti confinato ad un bisogno conoscitivo esclusivamente privato, individuale, egoistico o peggio emulativo che, lungi dal favorire la consapevole partecipazione del cittadino al dibattito pubblico, rischierebbe di compromettere le stesse istanze alla base dell'introduzione dell'istituto" (es. T.A.R. Lazio, Sez. I, 23-07-2018, NN. 8302-8303);

rilevato ancora che, in considerazione della *ratio* dell'istituto, riconoscere il diritto di accesso diffuso non significa soggiacere ad abusi della disciplina, ben potendo l'amministrazione respingere richieste manifestamente onerose o sproporzionate e, cioè, tali da comportare un *carico irragionevole di lavoro* che può interferire con il buon andamento della pubblica amministrazione ovvero richieste massive, vessatorie o pretestuose, dettate dal solo intento emulativo, da valutarsi ovviamente in base a parametri oggettivi (Cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 11 ottobre 2017, n. 1951.);

evidenziato, quanto al merito della richiesta, che:

- le azioni disciplinari, diversamente da quanto indicato nell'istanza, non sono intraprese dal Consiglio Superiore della Magistratura ma dai titolari dell'azione disciplinare (il Procuratore generale della Corte di cassazione e il Ministro della Giustizia) sicché non sono nella disponibilità del CSM i dati inerenti al numero delle segnalazioni dei cittadini riguardanti fatti disciplinarmente rilevanti né quelli circa il "*numero dei procedimenti effettivamente avviati a seguito della ricezione di tali segnalazioni*";

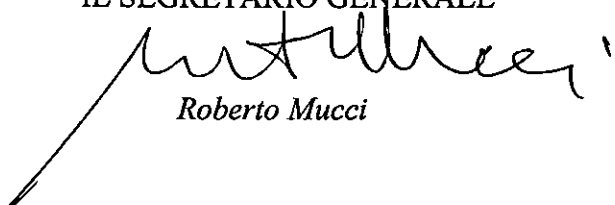
- gli ulteriori dati oggetto dell'istanza – numero dei procedimenti disciplinari avviati e conclusi, tipologie di esito finale, casi in cui alla segnalazione sia seguito l'accertamento della sussistenza dell'illecito disciplinare – implicano un'attività di ricerca e individuazione manifestamente onerosa, non essendo correlati ad un determinato arco temporale e riguardando in astratto anche momenti storici in cui l'attività disciplinare non era informatizzata;

tanto premesso,

delibera

di confermare, allo stato, il rigetto della richiesta.

IL SEGRETARIO GENERALE


Roberto Mucci

